



## ORDINANZA SINDACALE N.832 DEL 18/10/2023

**OGGETTO: DIVIETO DI RILASCIO VOLONTARIO DI PALLONCINI, ANCHE SE BIODEGRADABILI, NASTRI COLORATI, LANTERNE CINESI, CORIANDOLI DI PLASTICA O DI ALTRI DISPOSITIVI AEROSTATICI IDONEI A DISPERDERSI SENZA CONTROLLO NELL'AMBIENTE**

### LA SINDACA

**PREMESSO CHE:**

- studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente;
- a causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o altri dispositivi aerostatici abbandonati senza controllo nell'ambiente pongono alla vita marina, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi;
- i frammenti di palloncini, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o altri dispositivi aerostatici abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;
- il Mar Mediterraneo è particolarmente esposto al problema della plastica e dei rifiuti abbandonati e che secondo un report del WWF ogni anno finiscono nel Mediterraneo 229 mila tonnellate di plastiche;
- tra i fattori scatenanti di questo enorme e complesso problema ci sono un consumo eccessivo di plastica non compostabile;
- da studi effettuati a livello internazionale, risulta che i frammenti di palloncini, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o altri dispositivi aerostatici abbandonati, spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, da organismi presenti in natura e da diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;
- che la tutela della fauna selvatica, secondo il disposto dell'art.1, comma 1, della Legge n.157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- il Regolamento di Polizia Urbana disciplina al Capo V – Nettezza Urbana (artt.18 e 19) disciplina la pulizia del suolo pubblico e i rifiuti.

## **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'art.117 della Costituzione, comma 2, lett. s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art.1, comma 1, della Legge n.157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- la parte IV del D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" indica che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e dispone che lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali esercitino i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
- l'art. 192 del D.lgs 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra "*è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa*".

## **DATO ATTO**

- della volontà di questa Amministrazione tesa ad incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico, nonché le caratteristiche qualitative, di salubrità e paesaggistiche delle risorse idriche, promuovendo ogni attività di "conservazione" del territorio, prevenendo e contrastando situazioni di potenziale criticità per l'ambiente derivanti, nel caso di specie, dall'abbandono e dalla dispersione di microplastiche;
- della la volontà di questa Amministrazione di voler incentivare ogni azione di sensibilizzazione della cittadinanza ad un minor uso della plastica non compostabile e incoraggiando un atteggiamento più etico e sostenibile nei confronti dell'ecosistema.

**RITENUTO** pertanto necessario ed opportuno, per i motivi anzidetti, al fine di tutelare l'ambiente, disporre il divieto sul territorio comunale di imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive;

## **LA SINDACA**

VISTO l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

VISTA la Legge n.157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento comunale di Polizia Urbana (Capo V – Nettezza Urbana).

## **ORDINA**

per i motivi di cui in premessa, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto sul territorio comunale di imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell’ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive.

## **AVVERTE**

AVVERTE che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), come stabilito dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000”;

## **INFORMA**

Che ai sensi dell’art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio.

La presente Ordinanza sarà affissa, per la sua esecuzione e pubblicità, all’Albo Pretorio online del Comune di Cuneo e divulgata tramite sito internet del Comune di Cuneo.

**La presente Ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:**

- Prefettura di Cuneo – Via Roma 3 – 12100 CUNEO  
P.E.C.: [prefettura.prefcn@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefcn@pec.interno.it)
- Questura di Cuneo – Piazza Torino n. 5 – 12100 CUNEO

- PEC: [gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it)
- Carabinieri Forestale Piemonte – Stazione di Cuneo – Via P. Gobetti n. 18 – 12100 CUNEO  
P.E.C.: [fcn43363@pec.carabinieri.it](mailto:fcn43363@pec.carabinieri.it)
  - Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo – Corso M Soleri n. 7 – 12100 CUNEO  
PEC: [tcn26421@pec.carabinieri.it](mailto:tcn26421@pec.carabinieri.it)
  - Guardia di Finanza Comando Provinciale di Cuneo – Via Cesare Battisti n. 6 – 12100 CUNEO  
PEC: [CN1330000P@PEC.GDF.IT](mailto:CN1330000P@PEC.GDF.IT)
  - Comando Vigili del Fuoco di Cuneo – C.so De Gasperi – 12100 CUNEO  
P.E.C.: [com.salaop.cuneo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.salaop.cuneo@cert.vigilfuoco.it)
  - Provincia di Cuneo – C.so Nizza n. 21 – 12100 CUNEO  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)
  - A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Cuneo – Via Massimo d’Azeglio n. 4 – 12100 CUNEO  
PEC: [dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it)
  - ASL CN1 – Corso Francia 20 – 12100 CUNEO  
P.E.C.: [protocollo@aslcn1.legalmailPA.it](mailto:protocollo@aslcn1.legalmailPA.it)
  - Comandante Vigili Urbani Comune di Cuneo – Via Roma n. 6 – 12100 CUNEO  
e-mail: [poliziamunicipale@comune.cuneo.it](mailto:poliziamunicipale@comune.cuneo.it)
  - Dirigente Settore Lavori Pubblici – Comune di Cuneo – SEDE  
Email: [gestione.territorio@comune.cuneo.it](mailto:gestione.territorio@comune.cuneo.it)
  - Dirigente Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Cuneo – SEDE  
Email: [attivitaproduttive@comune.cuneo.it](mailto:attivitaproduttive@comune.cuneo.it)
  - Confcommercio – Via Amedeo Avogadro n. 32 – 12100 CUNEO  
PEC: [ascom-confcommerciocuneo@multipec.it](mailto:ascom-confcommerciocuneo@multipec.it)
  - Confartigianato – Via 1° maggio n. 8 – 12100 CUNEO  
PEC: [confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it](mailto:confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it)

**della Sindaca  
PATRIZIA MANASSERO**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Cuneo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*